

Dispositivo

Un singolo non può far valere, nell'ambito di una controversia per responsabilità contrattuale che lo vede opposto ad un altro singolo, la violazione da parte di quest'ultimo degli artt. 2 e 3 nonché degli allegati II e III della decisione della Commissione 25 gennaio 1999, 1999/93/CE, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'art. 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo a porte, finestre, imposte, persiane, portoni e relativi accessori.

(¹) GU C 131 del 3.6.2006.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 luglio 2007
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Manfred Otten/
Landwirtschaftskammer Niedersachsen

(Causa C-278/06) (¹)

(Regolamento (CEE) del Consiglio n. 3950/92, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio n. 1256/1999 — Art. 7, n. 2 — Scadenza di un affitto rurale — Acquisto transitorio di un quantitativo di riferimento da parte di un concedente che non è produttore di latte e che non intende diventarlo — Trasferimento, nel più breve termine possibile, del quantitativo di riferimento ad un produttore, mediante un organismo statale deputato alle vendite)

(2007/C 170/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti nella causa principale

Ricorrente: Manfred Otten

Convenuta: Landwirtschaftskammer Niedersachsen

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesverwaltungsgericht — Interpretazione dell'art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3950, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 405 del 31.12.1992, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1256 (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 73) — Trasferimento del quantitativo di riferimento, in caso di scadenza di un affitto rurale relativo ad un'azienda lattiera, al concedente privo della qualifica di produttore

Dispositivo

L'art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3950, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1256, deve essere interpretato nel senso che, alla scadenza di un contratto di affitto rurale relativo a un'azienda lattiera, il quantitativo di riferimento connesso a quest'ultima può tornare a disposizione del concedente a condizione che questi, non essendo produttore né intendendo divenire tale, trasferisca nel più breve termine, attraverso un organismo statale deputato alle vendite, il detto quantitativo ad un terzo che possieda la qualifica di produttore.

(¹) GU C 96 del 22.4.2006.

Ordinanza della Corte 10 maggio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Regeringsrätten — Svezia) — Skatteverket/A e B

(Causa C-102/05) (¹)

(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Libera circolazione dei capitali — Libertà di stabilimento — Fiscalità — Dividendi di azioni distribuite da una «società ad azionariato ristretto» — «Norma sulle retribuzioni» — Tassazione di tali dividendi come redditi da capitale — Calcolo di un rendimento forfettario — Percentuale sul capitale investito e su una quota delle retribuzioni — Succursale con sede in un Paese terzo — Mancata considerazione delle retribuzioni dei lavoratori di tale succursale)

(2007/C 170/14)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Regeringsrätten

Parti

Richiedente: Skatteverket

Resistente: A e B

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Regeringsrätten — Interpretazione degli artt. 56 CE e 58 CE — Tassazione dei dividendi versati da piccole società per azioni — Riduzione di imposta corrispondente ad un rendimento fittizio del capitale investito che tiene conto delle retribuzioni versate dalla società e dalle sue consociate o succursali in quanto tali retribuzioni siano tassabili in Svezia — Presa in conto delle retribuzioni versate da una succursale in uno Stato terzo